



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Leonardo Da Vinci"
AD ORIENTAMENTO MUSICALE
Via Vespucci, 9 – 20090 CESANO BOSCONI (MI)
Tel. 02/4501218 – 4583574 - www.icsdavinci.edu.it
E-Mail: MIIC8ET00X@istruzione.it – PEC: MIIC8ET00X@pec.istruzione.it
C.F. 80124550155 - Codice Meccanografico MIIC8ET00X
Ambito territoriale LOMO0000025



Cesano Boscone, 11/09/2021
Circ. n. 14

A tutto il **personale scolastico**

A tutti i **genitori/tutori** degli alunni

Al **RSPP** di Istituto

Al **Medico competente** dell'Istituto

Al **Sindaco** del Comune di Cesano Boscone
e per Suo tramite
alle **società di ristorazione e di supporto educativo**
in servizio presso I.C. L. Da Vinci

Al **Presidente** del CDI

Al **sito** – area news – area covid-19 – area sicurezza

OGGETTO: **ESTENSIONE INGRESSO CON GREEN PASS/CERTIFICAZIONE VERDE A CHIUNQUE ACCEDA ALLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI".**

DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2021, N. 122: "MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO, DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E SOCIO SANITARIO-ASSISTENZIALE".

DISPOSIZIONI URGENTI ATTUATIVE DEL D.L. N.122 ED INTEGRAZIONE PROTOCOLLI DI SICUREZZA E FREQUENZA GIA' EMANATI E PRESENTI SUL SITO – AREE: NEWS, SICUREZZA E COVID-19.

Si informano le SS..LL, che ai sensi del D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 2, a **partire dal 11/09/2021** e fino al 31/12/2021, salvo proroghe, al fine di tutelare la salute pubblica, **CHIUNQUE DESIDERA ACCEDERE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE** (ad esempio docenti, ATA, genitori, personale educativo, personale della mensa, addetti alla manutenzione, fattorini,...), **DEVE POSSEDERE ED ESIBIRE VALIDA CERTIFICAZIONE VERDE (GREEN PASS) IN FORMATO QR CODE**, AL PERSONALE SCOLASTICO POSIZIONATO ALL'INGRESSO E DELEGATO ALLA VERIFICA DELLO STESSO, SECONDO APP VERIFICA C19, (art. 1, comma 4 del D.L.122 del 10/09/2021: "Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10."), E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY:

<https://www.icsdavinci.edu.it/attachments/article/608/INF.%20PRIVACY%20VERIFICA%20GREEN.pdf>

Non sono ammesse autocertificazioni o altre modalità per comprovare il possesso del green pass. Potrebbe essere necessario controllare anche il documento di riconoscimento per verificare l'identità del titolare della certificazione verde.

Tale disposizione non si applica agli alunni e a chi ha idonea certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale, rilasciata secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 04/08/2021.

Il personale scolastico esente DEVE tempestivamente informare e presentare in direzione il certificato di esenzione in formato originale.

Per altro personale esterno, che deve accedere ai plessi per ragioni di servizio o lavoro, la verifica e il possesso della certificazione verde deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro (art.1 c., 4 del D.L. 122 del 10/09/2021).

In merito agli esenti, come da Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021: “Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, **le certificazioni potranno essere rilasciate** direttamente **dai medici vaccinatori** dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o **dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta** dell'assistito **che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale**. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse. Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio - Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore”.

In riferimento a quanto sopra indicato,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art. 9-ter 1 del D.L. 52 del 22/04/2021: *Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo;*

VISTO il DPCM del 17/06/2021 recante *“Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;*

VISTA la nota del 26 agosto 2021, come integrata con la nota del 27 agosto 2021, con la quale il Ministero dell'istruzione ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente *“Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021”*, corredato del relativo allegato tecnico (allegato G) che ne costituisce parte integrante, al fine di acquisire il prescritto parere del Garante ai sensi del Regolamento;

CONSIDERATO che il predetto schema di decreto si compone di un articolo che introduce modalità semplificate di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID 19 da parte del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie attraverso l'[app VerificaC19](#);

CONSIDERATO il parere favorevole del Garante della protezione dei dati personali (Registro dei provvedimenti n. 306 del 31 agosto 2021) concernente le *“Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021”*;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021;

VISTO il D.L. 111 del 06/08/2021 e successive integrazioni;

TENUTO CONTO dell'art.1, commi 2 e 3 del [Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122](#) : *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”*, in base al quale: *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative** di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, **deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti”* ... *“La misura di cui al comma 2 **non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute**”*; (GU serie generale n. 217 del 10/09/2021) con **Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021**;

DISPONE

in ottemperanza all'applicazione del D.L. in oggetto, con effetto immediato, a carattere di urgenza e da lunedì 13 settembre, le seguenti **azioni da intraprendere dal personale scolastico delegato alla verifica della certificazione verde, cosiddetto green pass, e integrazione ai protocolli di sicurezza e frequenza** in vigore nell'Istituto e pubblicati sul sito (aree: news, sicurezza e covid-19).

Quanto di seguito, è inoltre, riferito a tutti i destinatari della presente. Tutte le voci devono essere lette da tutti i destinatari, poiché rimandano a informazioni che riguardano le diverse categorie di utenti.

Si ricorda che per accedere negli edifici scolastici, oltre all'esibizione di valida certificazione verde, è richiesto uso di mascherina chirurgica e rispetto del protocollo di sicurezza in vigore nei plessi (igienizzazione, distanziamento, no assembramenti, controllo delle temperatura solo per chi già in uso, ingresso/uscita alunni scaglionato,....).

DELEGATI VERIFICA GREEN PASS:

Il personale scolastico, formalmente delegato dalla Dirigenza (in primis i collaboratori scolastici), verificherà il Qr code del green pass/certificazione verde, a chiunque acceda alle strutture scolastiche per motivi di servizio e lavoro, tranne agli alunni e agli esenti che mostrano certificato di esenzione (per questi ultimi si tengano di riferimento gli elementi indicati nell'*incipit* della presente, voce IN MERITO AGLI ESENTI). Se l'esente fa parte del personale della scuola, l'esenzione originale va immediatamente consegnata dall'interessato alla Dirigenza per le opportune procedure di acquisizione dell'atto.

I delegati verificheranno il green pass con App VerificoC19 e consentiranno L'INGRESSO NELLE STRUTTURE SOLO A COLORO CHE HANNO CERTIFICAZIONE VALIDA, come appreso durante il corso di formazione/informazione e direttamente dalla scrivente;

In caso di personale scolastico privo di green pass valido o non collaborante nella presentazione dello stesso, il delegato non permetterà l'accesso alla struttura scolastica e informerà immediatamente la segreteria/dirigenza per poter applicare quanto previsto dalle norme.

In caso di personale non scolastico, (addetti mensa, educatori, addetti manutenzione e chiunque altro per motivi di lavoro o servizio) privo di green pass valido o non collaborante nella presentazione dello stesso, il delegato non permetterà l'accesso alla struttura scolastica.

In caso di "resistenza", minacce e provocazioni da parte dell'utenza non in regola con la certificazione, che possono minacciare l'incolumità del delegato, quest'ultimo chiederà l'intervento delle forze dell'ordine;

Per l'utenza che accede negli edifici scolastici con certificazione regolare, il delegato compilerà, a seconda che sia personale scolastico o non scolastico, rispettivamente il registro accessi interni come già in atto, oppure, e con le stesse modalità, compilerà il registro per gli esterni che riceveranno da lunedì 13 settembre. Il registri settimanali, verranno consegnato in segreteria ogni lunedì della settimana successiva, mediante accordi tra delegati e DSGA e **NON RIPORTERANNO DATI RELATIVI ALL'ESITO DELLA VERIFICA DEL GREEN PASS**, servono solo per eventuali tracciamento contatti stretti in caso di covid-19 e per comprovare la rilevazione effettuata secondo le norme di legge;

Il delegato alla verifica della certificazione, durante le fasce di accesso del personale scolastico, ovvero flusso di ingresso al mattino, coincidente con l'inizio delle lezioni, sosterà sull'ingresso dell'edificio di riferimento, avrà con se i registri (posizionarli su un banchetto) e permetterà l'ingresso in struttura solo dopo avvenuta verifica della validità della certificazione.

Fuori dall'orario di forte accesso, ovvero dopo l'inizio delle lezioni al mattino e all'uscita delle classi, i cancelli di tutti i 5 plessi saranno chiusi. Il delegato avrà cura di aprire il cancello a quanti

citofoneranno e prontamente si posizionerà sull'ingresso dell'edificio per verificare la certificazione, avendo cura che l'utente sia posizionato all'esterno, durante il controllo;

Il delegato effettuerà sempre il controllo del green pass, non prenderà iniziative personali, né deciderà di esentare dal controllo coloro che accedono. Opererà con scrupolo, buon senso e diligenza e seguirà nel dettaglio le disposizioni della Dirigenza, fino a nuove e/o diverse disposizioni;

Altro personale scolastico delegato alla verifica del green pass (ad esempio, referenti covid e di plesso) non effettuerà il controllo della certificazione all'ingresso del personale, ma interverrà solo in casi di problemi tecnici che potrebbe segnalare il collaboratore scolastico delegato;

I delegati terranno riservato l'esito della verifica del green pass. In caso di problemi tecnici chiederanno agli interessati di attendere per fare ulteriore prova.

Altre informazioni per i delegati si trovano nelle varie voci sotto riportate.

ACCESSO ALLA SEGRETERIA/DIRIGENZA:

SI RICEVE IL PUBBLICO E IL PERSONALE SCOLASTICO SOLO PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO E/O MAIL E CON CERTIFICAZIONE VERDE VALIDA.

CANCELLI DEGLI EDIFICI:

Durante gli orari di accesso degli studenti alla struttura scolastica e di uscita delle classi, i cancelli dei plessi saranno aperti. Fuori da tali orari, i cancelli saranno chiusi e verranno aperti a coloro che citofonano, che saranno soggetti alla verifica della certificazione verde, all'esterno e prima dell'ingresso in struttura.

Ciò consentirà ai collaboratori scolastici delegati alla verifica del green pass, di posizionarsi per tempo sull'ingresso dell'edificio per effettuare il controllo, senza avere la spiacevole sorpresa di veder entrare utenza non attesa.

Sarà cura dei collaboratori scolastici verificare che i cancelli siano chiusi negli orari diversi dall'ingresso e dall'uscita degli alunni.

DOCENTI:

Come da contratto di categoria, i docenti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio effettivo del loro turno di lavoro, per breve scambio informativo con il collega uscente e per vigilanza sugli alunni.

Si ribadisce di tenere conto di tale obbligo contrattuale, di rispettarlo e di valutare un tempo congruo con cui presentarsi all'ingresso del plesso di appartenenza, per consentire il rispetto di

quanto sopra (5 minuti prima in classe) e per evitare assembramenti e controllo frettoloso della certificazione da parte del personale delegato.

Mostreranno il loro green pass sempre, ad ogni ingresso effettuato durante lo stesso giorno, in caso di turno con interruzione/ora buca. Poiché, i green pass rilasciati a quanti effettuano il tampone con esito positivo, hanno validità di 48H, quindi una certificazione verde valida al mattino, potrebbe non essere più valida al pomeriggio. Se il docente esce in giardino con la classe e poi rientra in edificio non deve presentare green pass.

GENITORI/TUTORI:

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO A QUESTA CATEGORIA E AI LORO DELEGATI, L'ACCESSO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, salvo precise deroghe e autorizzazioni dalla Dirigenza e con green pass valido.

In particolare,

i genitori dei bimbi della **scuola dell'infanzia**, come già in uso, accompagneranno i loro figli direttamente in sezione, passando dal giardino esterno, senza accedere alla sezione. Pertanto, visto il mancato accesso all'interno, a tali genitori non sarà chiesto verifica di green pass.

Sempre per la **scuola dell'infanzia**, i genitori o delegati che dovranno assistere i loro figli durante la fase di inserimento, saranno autorizzati ad entrare in sezione solo se avranno certificazione verde in corso di validità.

L'ingresso, per tale motivazione, avviene dall'esterno direttamente dalla sezione di appartenenza, SOLO DOPO ESSERSI SOFFERMATI ALL'ESTERNO DELL'INGRESSO PRINCIPALE, dove i collaboratori scolastici delegati effettueranno verifica del QRcode del green pass, PER POI CONSENTIRE AL GENITORE DI RECARSI IN SEZIONE, PERCORRENDO IL GIARDINO ESTERNO.

Non sono ammesse autocertificazioni o altre modalità di presentazione del green pass.

I genitori degli alunni di **scuola primaria** e **scuola secondaria di primo grado** accompagneranno e saluteranno il loro figli al di fuori della scuola. Allo stesso modo, attenderanno, al di fuori dell'edificio, i loro figli al termine delle lezioni. Avranno cura di evitare assembramenti.

Nei casi rari in cui si rendesse estremamente necessario l'ingresso dei genitori o delegati nella scuola, occorre esibire valida certificazione verde al delegato posizionato nell'ingresso centrale del plesso di riferimento. In mancanza della stessa, se il genitore è tenuto a sottoscrivere eventuali documenti, ad esempio, uscite anticipate o entrate posticipate, sarà cura del collaboratore scolastico portare quanto da sottoscrivere all'esterno dell'istituto.

LE RIUNIONI/COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA SI TERRANNO A DISTANZA.

Si precisa ai genitori che è possibile ottenere la certificazione verde in seguito a:

a) somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale). Quindi, in attesa che arrivi il 15° giorno, per ricevere valida certificazione verde, occorre eseguire il tampone ogni 48H e avere esito negativo allo stesso;

- b) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- c) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
- d) effettuazione di test antigenico rapido (ma non autotest) o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2;

EDUCATORI/PERSONALE DELLA MENSA/ altri lavoratori che espletano servizio all'interno degli edifici scolastici:

Tale personale, pur effettuando servizio presso le strutture scolastiche, non risulta essere personale interno in quanto non "contrattualizzato" con il Ministero dell'istruzione, ma afferente ad altro datore di lavoro.

Risulta, tuttavia, personale che espleta il proprio servizio dentro i locali scolastici, pertanto, potrà accedere solo con certificazione verde valida, rilevata dal personale delegato dalla scuola con l'unica modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 (app Verifica C19).

Come stabilito dall'art.1, comma 4 del D.L. 122 del 10/09/2021, ***"Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo (cioè il dirigente scolastico o suo delegato), deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro"***. Pertanto, tale personale, se privo di certificazione valida, sarà invitato ad allontanarsi dalle strutture scolastiche e dovrà contattare il proprio datore di lavoro.

IL PRESENTE DISPONE E' VALIDO DALL'11/09/2021 E FINO AL 31/12/2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, SALVO ULTERIORI PROROGHE, INTEGRAZIONI O VARIAZIONI. SARA' ATTUATO DAL LUNEDÌ 13/09/2021.

Si invita a monitorare il sito istituzionale per eventuali ed ulteriori informazioni.

ALLEGATI:

1. D.L. 122 del 10/09/2021.
2. CARTELLO DA AFFIGGERE SU TUTTI I CANCELLI E INGRESSI DEI PLESSI. (Sarà cura dei referenti di plesso verificare l'affissione).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde